

N. 3399/2016 R.G.

1847/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione V[^] Civile

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| dott.ssa Maria Caterina Chiulli | Presidente |
| dott.ssa Monica Fagnoni | Consigliere |
| dott. Massimo Mietto | Magistrato Ausiliario relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello, proposta con atto di citazione notificato il 25 luglio 2016

da

, nato a Basse (Gambia) l'1.11.1979, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Susanna Angela Tosi presso il cui studio in Milano, via Vespri Siciliani n. 38, ha eletto domicilio

APPELLANTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

con l'intervento in causa del Procuratore Generale

OGGETTO: Appello in materia di protezione internazionale

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:

- In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento MI000642-K13585 del 19.11.2015, notificato in data 17.12.2015, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Milano e per l'effetto riconoscere al Sig. lo status di rifugiato;
- in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento MI000642-K13585 del 19.11.2015, notificato in data 17.12.2015, dalla Commissione



N. 3399/2016 R.G.

Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Milano e per l'effetto riconoscere al Sig. _____ la protezione sussidiaria;

- in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento MI000642-K13585 del 19.11.2015, notificato in data 17.12.2015, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione Internazionale di Milano e per l'effetto ordinare/disporre la trasmissione degli atti al Questore di Milano ovvero alla Questura ritenuta competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998.

In subordine: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria.

In ogni caso: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno nel territorio nazionale ed ordinare, per l'effetto, all'Amministrazione dell'Interno di rinnovare/rilasciare al medesimo il permesso di soggiorno in Italia relativo alle rispettive ipotesi sopra indicate;

In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre:

- 1) si chiede l'audizione personale del ricorrente;
- 2) si chiede che, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. Sia richiesto all'Amministrazione degli Affari Esteri di fornire documentazioni e/o informazioni e ogni elemento utile, anche tramite rappresentanza diplomatica e consolare, allo scopo di accertare: a) l'esistenza nel paese di provenienza di una situazione di mancanza effettiva di libertà democratiche; b) l'esistenza diffusa di discriminazioni, per causa di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religioni, opinioni politiche, condizioni personali o sociali; c) la conferma che la storia personale del ricorrente, con particolare riferimento alle persecuzioni subite dallo stesso.

CONCLUSIONI PER L'APPELLATO:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata;
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto, confermando l'ordinanza impugnata.
- in ogni caso: revocare, ove già concessa, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:

Rigettare l'appello.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.2.2016, cittadino gambiano, ricorreva



N. 3399/2016 R.G.

avanti il Tribunale di Milano avverso il provvedimento di diniego reso il 19.11.2015 dalla Commissione Territoriale di Milano, chiedendo l'accoglimento della domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in via gradata, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il Ministero non si costituiva.

Il Tribunale, in composizione monocratica, acquisiti gli atti relativi al procedimento amministrativo e sentito il ricorrente assistito da un interprete, con ordinanza del 30 giugno 2016, respingeva il ricorso.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il [redacted] impugnava la avanti a questa Corte la decisione di primo grado - che censurava per l'illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione - riproponendo le domande volte all'ottenimento dello *status* di rifugiato ovvero, in via subordinata, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.


All'udienza del 27 marzo 2017, la Corte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., assumeva la causa in decisione.

La Corte ritiene che l'appello sia fondato limitatamente alla domanda di protezione per ragioni umanitarie.

[redacted] di etnia fula e di religione musulmana, nato a Basse, nell'ovest del Gambia, il 27 febbraio 2015 presentava domanda di protezione internazionale alla Questura di Milano affermando di essere entrato in Italia il 1° gennaio 2015.

Il 5 novembre 2015, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il [redacted] dichiarava di essere nato a Basse dove aveva vissuto per quindici anni prima di trasferirsi a Serekunda; raccontava di avere lasciato il Paese per la discriminazione esistente nei confronti dell'etnia fula e di aver subito personalmente un trattamento discriminatorio quando, per aprire un'attività commerciale in proprio, le autorità locali gli avevano richiesto una quantità eccessiva di documenti ed autorizzazioni senza che, poi, il permesso gli fosse rilasciato; riferiva di temere, in caso di rimpatrio, di essere perseguitato per motivi etnici.

La Commissione, ritenendo che la vicenda personale del [redacted] non presentasse la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale tra quelle garantite dalla Convenzione di Ginevra, rigettava la richiesta anche perché la riferita discriminazione nei confronti dell'etnia fula non trovava riscontro nelle più recenti fonti COI (Country of Origin Information); alle stesse conclusioni perveniva il Tribunale successivamente adito che, pur considerando il

 3

N. 3399/2016 R.G.

racconto del richiedente di per sé credibile, ne evidenziava l'incoerenza in rapporto alla reale situazione politica del Gambia dove, all'epoca di riferimento, l'etnia discriminata non era quella fula, cui apparteneva il , ma quella mandinga.

La Corte condivide tale orientamento non rinvenendo nella fattispecie alcun motivo a sostegno di una richiesta di protezione fondata su una vicenda esclusivamente personale (anche se con potenziali riflessi di natura pubblicistica) che, a ben vedere, pur essendo verosimile, non si connota come atto persecutorio personale, diretto e grave, *“per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”*, e ciò ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 251/2007; né, per le ragioni addotte dall'appellante medesimo, si può ritenere che lo stesso, rientrando nel proprio Paese d'origine, *“correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave”* nell'accezione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, e ciò pur tenendo conto del dovere del giudice di *“cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine”* (Cass. Civ. S.U., 27310/2008).

La Corte, invece, rileva che nel caso in questione sussistano apprezzabili ragioni per concedere la protezione umanitaria.

Tale misura, di natura residuale, si concreta in un permesso concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi apprezzabili - quali situazioni di gravi instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali - da considerarsi anche in rapporto alla vulnerabilità personale del soggetto con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale e ad altro ancora (*“... si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice di merito dell'esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria...”* ordinanza Cass. Civ., VI Sez., n. 15466/2014).

Al riguardo, è opportuno segnalare che il Gambia, seppure avviato alla normalità, sta ancora oggi attraversando un delicato momento di transizione politica nonostante l'allontanamento del Presidente uscente Jammeh; il Paese, le cui condizioni di sicurezza presentano minori criticità rispetto ad altri paesi del continente, è, comunque, ancora disturbato dal progressivo deterioramento della situazione nell'area del Sahel e dall'attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione (*Viaggiare Sicuri*).



4

N. 3399/2016 R.G.

In un tale contesto di instabilità politica, la Corte ritiene che il _____, pur non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente un pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14, lettera c), D.Lgs. 251/07, potrebbe subire ripercussioni dannose in caso rimpatrio e tanto induce a riconoscergli, in riforma dell'impugnata ordinanza, un permesso per ragioni umanitarie.

In considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti, si compensano integralmente fra le parti le spese del grado.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza resa il 30 giugno 2016 dal Tribunale di Milano (R.G. N. 7665/2016), riconosce a _____ il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Spese del grado integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio il 27 marzo 2017

Il Presidente

Maria Caterina Chiulli



Il Magistrato Ausiliario relatore

Massimo Mietto

